

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 22 giugno 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

COSTI MARIA	Presente
GUERZONI PAOLA	Presente
LAGAZZI IACOPO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
PLATIS ANTONIO	Assente
POGGI FABIO	Presente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
SANTORO LUIGIA	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente
VERONESI MATTIA	Assente
ZANIBONI MONJA	Assente
ZAVATTI LAVINIA	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 60
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

Oggetto:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

L'art. 38, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 "Consigli comunali e provinciali" stabilisce che "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la presentazione e la discussione delle proposte... I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie."

Si tratta di principi di carattere generale dove viene precisata l'autonomia dei consessi che deve comunque essere esercitata nell'ambito di un contesto più ampio, volto a favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e pubblica, anche attraverso l'uso di modalità tecnologiche innovative, di cui parla il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". In particolare l'articolo 12) recita testualmente: "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b). Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico...dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice".

La Legge 7 aprile 2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha però modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando la Giunta, riformando il Consiglio e prevedendo un nuovo organo denominato Assemblea dei Sindaci.

Tali modifiche hanno richiesto un necessario adeguamento del Regolamento del Consiglio provinciale al fine di garantire la funzionalità del nuovo Consiglio eletto in attuazione delle disposizioni vigenti nella legge n°56 del 2014.

Il nuovo testo regolamentare, presentato nella seduta del 14 ottobre 2014 e discusso nella successiva seduta del 20 ottobre 2014, è stato approvato con delibera consiliare n° 23 del 9 marzo 2015. Il testo ha tenuto conto delle proposte di modifiche emerse nel corso della discussione, di quelle pervenute successivamente, nonché di quelle in adeguamento ai principi di cui alla richiamata Legge n. 56/2014, senza dimenticare i principi contenuti nel D. Lgs. n. 82/2005 deputati ad allineare la Pubblica Amministrazione alla efficienza tecnologica.

Con Atto del Presidente n° 43 del 17 aprile 2020 "Riunione degli organi collegiali in videoconferenza nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" sono state approvate, quindi, ulteriori specifiche misure organizzative, di carattere eccezionale e temporaneo fino al perdurare dello stato emergenziale (31 marzo 2022), per le sedute del Consiglio Provinciale al fine di contribuire al contenimento della diffusione del virus, come indicato dalla decretazione di urgenza adottata dall'organo esecutivo nell'ambito di tale emergenza. In particolare è stato disciplinato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza per consentire la piena funzionalità dell'organo istituzionale.

Tali specifiche misure organizzative hanno ottenuto il massimo consenso da parte di tutti gli aventi diritto, poiché non solo rispettose dei principi riassunti nel D. Lgs. n. 82/2005, ma pure improntate a criteri di economicità ed efficientamento degli apparati, in quanto

deputate a consentire la partecipazione alle sedute consiliari “da remoto”, quindi anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Provincia.

Considerato, quindi, la valutazione positiva espressa, si ritiene opportuno, prima di tutto, di integrare le disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale prevedendo la possibilità di svolgimento delle sedute anche in forma telematica, una volta terminata l’emergenza epidemiologica.

Il testo di cui al comma precedente viene pertanto sottoposto ad integrazione con l’aggiunta di un nuovo Capo VII Bis dal titolo “Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale”, composto dagli articoli 31 bis “Sedute del Consiglio in modalità telematica”, 31 ter “Requisiti tecnici”, 31 quater “Partecipazione alle sedute”, 31 quinquies “Accertamento del numero legale”, 31 sexies “Votazioni”, 31 septies “Protezione dei dati personali” e 31 octies “Norma generale”.

Oltre a ciò si è proceduto però ad una rivisitazione complessiva del testo regolamentare per renderlo cogente ad una evoluzione normativa che metta la trasparenza, l’efficacia e la economicità al centro dello stesso testo.

Sono pertanto state apportate ulteriori modiche descritte in ordine cronologico ed il cui contenuto viene integralmente riportato:

Art. 17: “Emendamenti sulle proposte di deliberazioni”, viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore letterale: “Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di emendamenti da sottoporre al voto.”

Art. 17 bis: “Interventi di soggetti non consiglieri” di nuova formulazione:

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti provinciali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all’ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati soggetti esterni per fornire illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri.

Art. 21: “Esito delle votazioni” viene aggiunto un ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti favorevoli e contrari, si considera non approvata.”

Art. 23: “Verbali delle sedute consiliari”: viene inserita la nuova formulazione del comma 2 che cambia l’ordine dei commi precedentemente assegnati: “2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il consigliere designato dal Presidente.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: viene aggiunto un ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La risposta scritta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento fatte salve motivate ragioni che giustificano un tempo maggiore.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: vengono aggiunti i commi 8 e 9 del seguente tenore letterale:

“8. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all’oggetto in trattazione.

9. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di ordini del giorno da sottoporre al voto.”

Art. 27 bis: “Interrogazioni con dibattito o interpellanza” di nuova formulazione:

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio, per iscritto circa le iniziative o gli intendimenti del Presidente su questioni inerenti le funzioni della Provincia. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria della Presidenza della Provincia.
2. L'interpellanza può essere presentata da un capigruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente o un consigliere da lui delegato.
4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Presidente o il Consigliere delegato possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.”.

Le modifiche al Regolamento del Consiglio provinciale sopra riportate sono state condivise con i Capigruppo consiliari nella riunione del 20 giugno 2022.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Sono pervenute osservazioni dal Consigliere Poggi. Chiedo intanto alla Dottoressa Gambarini di fare l'illustrazione del Regolamento, e poi al Consigliere Poggi di intervenire per le osservazioni che ha inviato, che tra l'altro alcune sono pienamente condivisibili e anzi ringrazio anche per le segnalazioni di piccole modifiche necessarie proprio per correggere qualche errore. Prego Dottoressa Gambarini.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Grazie Presidente. Come abbiamo già illustrato anche precedentemente, su sollecitazione dei Consiglieri abbiamo fatto una rivisitazione più organica del Regolamento del Consiglio Provinciale. Abbiamo creato quindi un capitolo dedicato alle modalità di svolgimento del Consiglio Provinciale anche da remoto, quindi con il sistema della videoconferenza, e vi abbiamo dedicato un capo 7-bis, proprio per non modificare quello che è naturalmente l'ordine articolare dello stesso testo. Qui naturalmente ci sono alcuni articoli che vanno proprio a disciplinare nel dettaglio come si svolgeranno le sedute consiliari una volta approvata la modifica anche in videoconferenza, e naturalmente nel dettaglio si entra in quelle che sono le caratteristiche di questa nuova modalità, che per altro non è totalmente nuova perché è nata dall'esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni a seguito della pandemia perché, se vi ricordate, con atto del Presidente avevamo già disciplinato nel 2020 la modalità della videoconferenza per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale. Abbiamo però apportato alcune modifiche anche ad alcuni degli articoli interni del Regolamento che sono al di fuori di questo capo di nuova istituzione, ed in particolare siamo andati a disciplinare gli interventi di soggetti che non sono Consiglieri, quindi non era previsto, lo abbiamo inserito, è l'articolo 17-bis. Abbiamo inserito anche le modalità di verbalizzazione delle sedute consiliari con un nuovo secondo comma. Abbiamo disciplinato

nell'articolo 26 le interrogazioni all'ordine del giorno, mettendo anche che la risposta deve essere presentata entro un termine indicato di 30 giorni per allinearci a ciò che naturalmente viene previsto a livello generale per i procedimenti amministrativi. E siamo andati a disciplinare l'articolo 27-bis, le interrogazioni con dibattito o interpellanza perché originariamente non era stato previsto. Quindi è una modalità che anche questa trova il suo alveo naturale nel Regolamento. Sono fondamentalmente pochi articoli rivisitati, una decina in tutto, ma secondo noi rendono più precisa e puntuale l'attività che questo Consiglio espleta e meglio disciplinata in quelli che sono i punti salienti. Poi naturalmente sono a disposizione se ci sono delle necessità di precisazioni.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Rispetto alla bozza inviata chiedo al Consigliere Poggi se illustra le osservazioni.

POGGI FABIO - Consigliere

Grazie Presidente. Alcune osservazioni, perché penso che possano servire per chiarire meglio il testo. Nell'articolo 31-ter, comma 3, punto c), credo che ci sia commistione fra quelle che sono le piattaforme che permettono la videoconferenza. Suggestirei questa cosa, di togliere i telefoni cellulari perché al massimo sono uno strumento con il quale si accede alle piattaforme digitali e non una piattaforma digitale di per sé. Dicevo di togliere telefoni cellulari e poi aggiungerei anche, perché secondo me è fondamentale, fra l'altro in queste ore stiamo definendo la stessa cosa per il Consiglio Comunale di Modena, oltre che devono essere idonee a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati, aggiungerei "e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa", cioè nel senso che se si usa un sistema di videoconferenza che direttamente o indirettamente non permette la registrazione, come per esempio WhatsApp, tanto per dire, credo che sarebbe non idoneo. Quindi aggiungerei la frase "e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa". Poi se tecnicamente è meglio qualche altra versione, ovviamente non c'è problema. Poi all'articolo 31-quater, al comma 3, io non ho capito che cosa si intende "anche fornendo i testi all'ufficio preposto prima dell'apertura dei lavori", cioè la presentazione dei documenti può essere sostituita dalle letture e dal deposito mediante invio degli stessi, quindi potrebbe arrivarci in via digitale la documentazione. Però "anche fornendo i testi all'ufficio preposto" che cosa vuol dire? Questo è solo un dubbio solo perché non è chiaro. Nello stesso articolo, comma 5, si dice "in caso di temporanea disfunzione del collegamento e delle connessioni, il Presidente sospende temporaneamente la seduta". Suggestirei "può sospendere", perché non può essere sufficiente un collegamento che non funziona casomai per colpa dell'utente per, tra virgolette, costringere il Presidente a sospendere la seduta. E' una discrezionalità che forse stride un po', nel senso che non dovrebbe avere per forza di cose competenze tecniche però, visto che credo che sia difficile definire dei criteri oggettivi da mettere nel Regolamento per cui decidere se e quando sospendere la seduta, metterei un può, proprio perché potrebbe essere che il problema deriva dal singolo utente, e non credo che si possa sospendere tutte le volte il Consiglio, anche perché potrebbe essere abusato di questa possibilità. Ultimissima cosa, 31-quinquies, comma 4, "il componente può assentarsi temporaneamente alla seduta pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà". Noi in Consiglio a Modena abbiamo il tema che, se la telecamera è spenta, lo consideriamo assente, eccetera, eccetera. Chiedo se non è più semplice dire: se la telecamera è spenta, o perché non funziona il collegamento, o perché il Consigliere la spegne, il Consigliere è considerato assente, senza bisogno che lo comunichi

ufficialmente, però questo capisco che forse può essere un po' strana come modalità. Quindi questo, se volete, può anche rimanere così, ovviamente non è un problema, però credo che ci sia da disciplinare che cosa succede se un Consigliere è assente ma ha la telecamera spenta.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Per me è accoglibile la proposta articolo 31-ter, comma 3, punto c), che per me va bene questa integrazione. Mentre per quanto riguarda l'articolo 31-quater, la precisazione che abbiamo messo “fornendo i testi all'ufficio preposto prima dell'apertura dei lavori”, è perché è possibile consegnare anche in questa modalità gli stessi testi, perché prima abbiamo disciplinato che “la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazioni equivalenti...”, ma anche immediatamente prima fornendo all'ufficio perché possa fare le copie. Era questo il significato che diamo. Per me invece il suggerimento del quinto comma di questo stesso articolo, di mettere “può sospendere” è accoglibile, e quindi io accoglierei le proposte che sono state fatte in queste due versioni.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Se non ci sono interventi, metterei in approvazione le modifiche per poi passare all'atto, visto che l'avevamo fornito, se dico bene, dobbiamo procedere in questo modo, giusto? Prego Zavatti.

ZAVATTI LAVINIA - Consigliere

Grazie Presidente, un chiarimento. Quindi va in approvazione anche la richiesta di modifica relativa all'accensione e allo spegnimento della telecamera?

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Adesso leggiamo le modifiche che vengono apportate al testo che vi è stato inviato e andiamo alla votazione di queste modifiche. Successivamente votiamo il testo modificato. Prego, se fa lettura delle modifiche che andiamo ad approvare.

GAMBARINI PATRIZIA – Vice Segretario Generale

Articolo 31-ter, requisiti tecnici, terzo comma, lettera c). Diventa “Sono considerate tecnologie idonee, piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visibilmente identificati e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa”. Poi viene accolta la proposta di modifica dell'articolo 31-quater, partecipazione alle sedute, comma 5, che diventa “in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale o del suo vicario”. Queste sono le modifiche che vengono proposte.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Prego Santoro.

SANTORO LUIGIA - Consigliere

Grazie Presidente. Io sono d'accordo su tutte le modifiche, ma non quella di eliminare la possibilità di collegarsi con il cellulare, perché è uno strumento assolutamente per cui io

voterò contro. Mentre a favore se non ci sono i cellulari, io voterò contro se escludete i cellulari, perché uno ha diritto di collegarsi anche con il cellulare. E' uno strumento come gli altri. Se uno è in ufficio, ha il computer aziendale e ha il cellulare, deve poter usare il cellulare. Grazie.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Poggi, spieghi su questo.

POGGI FABIO - Consigliere

Non è che dico che non si deve usare il cellulare. Dico che l'articolo fa riferimento alle piattaforme che servono per videocollargarsi, che sono una cosa diversa. Il cellulare è il device, è lo strumento. E' come dire che si possono usare piattaforme di videoconferenza per collegarsi, e come strumenti i computer portatili, i computer fissi, il telefono cellulare, l'iPad, quindi sono due strumenti di tipo diverso. Un conto sono le piattaforme, e noi dobbiamo andare a regolare quello lì; poi a queste piattaforme ognuno si collega con lo strumento che ha a disposizione, o computer, o telefono o iPad o in qualsiasi altro modo. Quindi non è eliminare una possibilità. E' chiarire tecnicamente. La cosa che si esclude è per esempio utilizzare WhatsApp, solo ed esclusivamente il telefono e WhatsApp, perché su questo penso che si possa essere d'accordo: è difficile immaginare una riunione istituzionale che si svolge in videoconferenza con WhatsApp, dove non si registra, dove non si controlla, dove non si fa niente.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Dalle piattaforme uno si collega con il cellulare tranquillamente, cioè non è il tema del cellulare inteso come piattaforma.

SANTORO LUIGIA - Consigliere

Avevo capito male. Benissimo.

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia

Mi aveva preoccupato anche personalmente, perché io ne faccio quasi il 50% con il cellulare.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, gli emendamenti accolti proposti dal Consigliere Poggi:

- Emendamento Art. 31 ter “Requisiti tecnici”, comma 3 lett. c) “sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, telefoni cellulari a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.”:
- cancellare le parole “telefoni cellulari” ed aggiungere dopo la parola “identificati” le seguenti: “e che sia garantita la registrazione dell’intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa.”
- Emendamento Art. 31 quater “Partecipazione alle sedute” comma 5. “In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi

riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario.”:

- sostituire la parola “sospende” con le seguenti: “può sospendere”

Gli emendamenti vengono votati all’unanimità dei presenti come segue:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Il Presidente pone quindi ai voti, per alzata di mano, la presente delibera come emendata dalla discussione svolta, che viene approvata all’unanimità dei presenti come segue:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare il nuovo capo VII Bis dal titolo “Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale”, composto dagli articoli 31 bis “Sedute del Consiglio in modalità telematica”, 31 ter “Requisiti tecnici”, 31 quater “Partecipazione alle sedute”, 31 quinquies “Accertamento del numero legale”, 31 sexies “Votazioni”, 31 septies “Protezione dei dati personali” e 31 octies “Norma generale”;

2) di approvare ulteriori modifiche agli articoli del vigente Regolamento del Consiglio provinciale ed approvare due nuovi articoli come di seguito riportati in ordine cronologico:

Art. 17: “Emendamenti sulle proposte di deliberazioni”, viene aggiunto il comma 4 del seguente tenore letterale:

“4. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di emendamenti da sottoporre al voto.”

Art. 17 bis: “Interventi di soggetti non consiglieri” di nuova formulazione:

“1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti provinciali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all’ordine del giorno.

2. Possono altresì essere invitati soggetti esterni per fornire illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri.”

Art. 21: “Esito delle votazioni” viene aggiunto l’ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti favorevoli e contrari, si considera non approvata.”

Art. 23: “Verbali delle sedute consiliari”: viene inserita la nuova formulazione del comma 2 che cambia l’ordine dei commi precedentemente assegnati:

“2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il consigliere designato dal Presidente.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: viene aggiunto l’ultimo punto al comma 2 del seguente tenore letterale: “La risposta scritta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento fatte salve motivate ragioni che giustificano un tempo maggiore.”

Art. 26 “Interrogazioni e Ordini del Giorno”: vengono aggiunti i commi 8 e 9 del seguente tenore letterale:

“8. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.

9. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l’eventuale aggregazione di ordini del giorno da sottoporre al voto.”

Art. 27 bis: “Interrogazioni con dibattito o interpellanza” di nuova formulazione:

“1. L’interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio, per iscritto circa le iniziative o gli intendimenti del Presidente su questioni inerenti le funzioni della Provincia. L’atto deve essere depositato presso la Segreteria della Presidenza della Provincia.

2. L’interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l’interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente o un consigliere da lui delegato.

4. I Consiglieri possono intervenire sull’argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Presidente o il Consigliere delegato possono prendere la parola per l’intervento conclusivo.”

- 3) di allegare alla presente, come parte integrante e sostanziale, il nuovo testo del Regolamento del Consiglio Provinciale;
- 4) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA



Provincia di Modena

Regolamento
del
Consiglio

APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. _____ DEL _____ 2022

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materie del regolamento

Art. 2 - Diffusione

CAPO II - Riunioni del Consiglio Provinciale. Convocazione e altre norme generali

Art. 3 - Sessioni e sedute

Art. 4 - Convocazione e Ordine del giorno

Art. 5 - Termini e modalità della convocazione

Art. 6 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 7 - Sedute pubbliche e segrete

Art. 8 - Presidenza e disciplina delle sedute

CAPO III - Svolgimento delle sedute

Art. 9 - Comunicazioni e interventi

Art. 10 - Trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno e di oggetti non iscritti

Art. 11 - Obbligo di astensione

Art. 12 - Relazione sulle proposte e apertura della discussione

Art. 13 - Disciplina della discussione

Art. 14 - Numero degli interventi

Art. 15 - Fatto personale

Art. 16 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

Art. 17 - Emendamenti sulle proposte di deliberazioni

Art. 17 bis – Interventi di soggetti non consiglieri

Art. 18 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

Art. 19 - Forme e modalità di votazione

Art. 20 - Ordine di votazione

Art. 21 - Esito delle votazioni

Art. 22 - Adozione degli atti

CAPO IV - Verbalizzazione dei lavori del consiglio

Art. 23 - Verbali delle sedute consiliari

Art. 24 - Firma ed approvazione dei verbali

CAPO V – Interrogazioni e Ordini del Giorno

Art. 25 - Finalità

Art. 26 - Interrogazioni e Ordini del Giorno

Art. 27 - Interrogazioni urgenti

Art. 27 bis – Interrogazioni con dibattito o interpellanze

CAPO VI - Gruppi Consiliari

Art. 28 - I gruppi consiliari

Art. 29 - Commissione dei Capi gruppo

CAPO VII - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

Art. 30 - Accesso agli atti e alle informazioni

Art. 31 – Rimborsi spese ai Consiglieri

CAPO VII bis – Disposizioni specifiche per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio provinciale -

Art. 31 bis - Sedute del Consiglio in modalità telematica

Art. 31 ter - Requisiti tecnici

Art. 31 quater - Partecipazione alle sedute

Art. 31 quinquies - Accertamento del numero legale

Art. 31 sexies - Votazioni

Art. 31 septies - Protezione dei dati personali

Art. 31 octies - Norma generale

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 - Rinvio ad altre disposizioni normative

Art. 33 - Questioni interpretative

Art. 34 - Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1

(Materia del regolamento)

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in ordine ad essi è rimessa al presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 2

(Diffusione)

1. Copia del regolamento è consegnata dal Presidente ai Consiglieri neo eletti, in occasione della seduta di insediamento.
2. Una copia del regolamento è posta nella sala consiliare, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Capo II - Riunioni del Consiglio Provinciale. Convocazione e altre norme generali

Art. 3

(Sessioni e sedute)

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Le riunioni hanno luogo nella sede provinciale; per particolari argomenti, può essere convocata apposita seduta anche fuori dalla sede.
3. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.

Art. 4

(Convocazione e Ordine del giorno)

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Provincia, con l'elenco degli oggetti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, nei termini di cui all'art. 39, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

Art. 5

(Termini e modalità della convocazione)

1. La convocazione è di norma consegnata ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima di ogni seduta.
2. Per le riunioni in via ordinaria, il Presidente, quando ne ravvisa l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima; entro tale termine può comunque essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare, con le modalità previste dal presente articolo per la consegna dell'avviso di convocazione.
3. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.
4. La convocazione deve contenere l'orario d'inizio della seduta e quello presunto di conclusione. Di norma, alla convocazione sono allegati i testi delle proposte di delibera. Nei tre giorni successivi a quelli del ricevimento della convocazione, i consiglieri possono presentare osservazioni e/o proposte di modifica.
5. L'avviso di convocazione è indirizzato alla residenza, domicilio o recapito formalmente comunicato al segretario generale; è consentito a più consiglieri di indicare un recapito comune.
6. La consegna delle convocazioni può essere effettuata tramite PEC, a mezzo del servizio postale, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione.

Art. 6

(Numero legale per la validità delle sedute)

1. Le sedute sono valide, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 1, quando è presente la metà più uno dei componenti assegnati.
2. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente, previa constatazione del numero legale.
3. Il Presidente, qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, può disporre la sospensione per un tempo non superiore a quindici minuti; trascorso inutilmente tale termine, dichiara sciolta la seduta.
4. I Consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario perché ne prenda nota nel verbale.

Art. 7

(Sedute pubbliche e segrete)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio decide anche su richiesta di un solo consigliere, con voto palese e a maggioranza, di procedere in seduta segreta. Sulla proposta di passare in seduta segreta possono parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro.
3. Le sedute sono comunque segrete quando si discute in merito alle qualità morali delle persone.
4. Le riprese audiovisive delle sedute da parte di giornalisti, fotoreporter, operatori di testate giornalistiche ed emittenti televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli

interessati, previa comunicazione verbale del loro intendimento al presidente del consiglio.

5. Le riprese audiovisive delle sedute possono essere effettuate, con mezzi propri, anche da parte di persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del consiglio, purchè i consiglieri ed il pubblico presente, ne siano debitamente informati all'inizio della seduta. Le riprese dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonchè nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la pubblica diffusione delle immagini al fine di non pregiudicare l'onore, la reputazione e il decoro della persona.

6. Le riprese di cui al comma precedente devono essere espressamente autorizzate. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al presidente almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere:

- le generalità di colui che effettua la ripresa;
- le modalità della ripresa e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa);
- le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- una dichiarazione contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni in materia di un corretto trattamento dei dati personali, all'utilizzo delle immagini al solo scopo dichiarato nella richiesta e all'astensione da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto delle riprese.

Il Presidente, sentiti i capigruppo, decide se autorizzare ed in caso di diniego ne fornisce le motivazioni. In caso le riprese vengano autorizzate, il presidente prima della seduta ne dà comunicazione ai consiglieri e al pubblico presente.

7. Il Presidente, nell'ambito delle proprie competenze di gestione delle sedute, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechi pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

8. In ogni caso non sono ammesse le riprese audiovisive quando le sedute si svolgono in forma segreta.

Art. 8

(Presidenza e disciplina delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono presiedute dal presidente della Provincia. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni di presidente sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere anziano. E' consigliere anziano il componente del consiglio con la più alta cifra elettorale ponderata.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo parere reso

dai capi gruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.

4. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed astenendosi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

5. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 9

(Comunicazioni e interventi)

1. Il Presidente fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a notizia del consiglio.

2. Il Presidente, sentiti i capigruppo, può dare la parola anche a singoli consiglieri, per comunicazioni urgenti.

3. I Consiglieri possono altresì domandare chiarimenti e formulare osservazioni.

Art. 10

(Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti)

1. In principio di seduta si procede allo svolgimento delle interrogazioni; il Presidente può peraltro disporre che la loro trattazione, se non conclusa entro la prima ora, venga proseguita nella parte finale della seduta salvo che l'interrogante chieda che la risposta sia data nella adunanza successiva. La trattazione delle interrogazioni è comunque svolta indipendentemente dalla verifica del numero legale.

2. Dopo le eventuali comunicazioni ed interventi di cui all'articolo precedente, il presidente pone in trattazione gli altri argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta. Il presidente può altresì disporre, per giustificati motivi, variazione all'ordine dei lavori.

4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal presidente che ne dispone la successiva prosecuzione, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta oppure di una seduta seguente.

5. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono di norma posti a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale.

6. Con l'assenso di tutti i Consiglieri presenti, il presidente ha facoltà di porre in votazione argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare, quando gli stessi abbiano il carattere di assoluta urgenza che deve essere adeguatamente motivata.

7. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai consiglieri assenti entro cinque giorni dall'adozione, con le modalità stabilite

dall'articolo per l'avviso di convocazione; ciascun consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni a pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e all'Assemblea dei Sindaci che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico degli enti locali.

Art. 11 (Obbligo di astensione)

1. I Consiglieri debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 12 (Relazione sulle proposte e apertura della discussione)

1. Quando si proceda a trattare una proposta, il presidente della Provincia o il consigliere delegato ne espongono i principali contenuti.
2. Qualora il relatore ritenga di non poter compiutamente illustrare l'argomento, provvederà altresì a consegnare a tutti i consiglieri una relazione scritta almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. Quando sia stata conclusa la relazione, il presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare i consiglieri.

Art. 13 (Disciplina della discussione)

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. I Consiglieri non possono interloquire mentre altri ha parola; durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione.
3. Il Presidente richiama i consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente; dopo due richiami, il presidente interdice loro la parola.

Art. 14 (Numero degli interventi)

1. I Consiglieri, di norma, possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. I Consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o per richiamo alla osservanza del regolamento.

3. Quando il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi del comma che precede, e il richiedente insista, sono ammessi a parlare un consigliere a favore ed uno contro; dopo di che, decide il consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 15
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

Art. 16
(Questione pregiudiziale e domanda di sospensione)

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore ed uno contro.
5. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 17
(Emendamenti sulle proposte di deliberazioni)

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta di deliberazione o nel corso della discussione e sino a che questa non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti concernenti l'argomento; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura.
3. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento fino a che il presidente non dichiara chiusa la discussione.
4. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l'eventuale aggregazione di emendamenti da sottoporre al voto.

*Art. 17 Bis
(Interventi di soggetti non consiglieri)*

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti provinciali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati soggetti esterni per fornire illustrazioni e chiarimenti ai consiglieri.

Art. 18

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Il Presidente, quando sull'argomento non vi siano altri consiglieri che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione; dopo di che hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente della Provincia o il relatore, per replicare conclusivamente.
2. Dopo la replica di cui al comma precedente, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto; hanno facoltà di chiederla un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Art. 19

(Forme e modalità di votazione)

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale è adottata quando la disponga il presidente o la domandino almeno due Consiglieri. Per tale votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario fa l'appello e annota i voti.
3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede che vengono deposte singolarmente nell'apposita urna in esito ad appello nominale; si può procedere in forma palese, quando nessuno dei presenti si oppone, nel caso vi siano proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone, per effettuarla in forma palese occorre altresì che ciascun consigliere intenda procedere mediante una unica espressione di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il consiglio, su richiesta di un consigliere, accolta dal proponente e approvata dal consiglio stesso, può procedere per parti, ovvero per singoli articoli o per punti del dispositivo. Sulla richiesta non è ammessa la discussione; possono intervenire soltanto un consigliere a favore ed uno contro.
5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.
6. Con una unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto analogo ovvero siano collegati nel fine.
7. Sia la votazione palese che quella segreta possono avere luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

Art. 20
(Ordine di votazione)

1. L'ordine di votazione è il seguente:
 - la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
 - gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
 - la proposta principale.

Art. 21
(Esito delle votazioni)

1. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta. **La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti favorevoli e contrari, si considera non approvata**
3. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il presidente la fa immediatamente ripetere nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 22
(Adozione degli atti)

1. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.
3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

Capo IV – Verbali delle sedute consiliari

Art. 23
(Verbali delle sedute consiliari)

1. Il Consiglio produce i propri atti in formato digitale ed utilizza le tecnologie informatiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta.
2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il consigliere designato dal Presidente.
3. Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle singole deliberazioni e degli altri argomenti che vengono discussi e votati dal Consiglio. Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia; può altresì disporre che assista alla seduta altro personale della segreteria generale, per prestare attività ausiliaria.
4. Ciascun verbale contiene la data e il luogo della riunione, l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri presenti e del Segretario, il testo dell'argomento trattato, le modalità e l'esito della votazione con l'indicazione dei Consiglieri contrari, degli astenuti e di coloro che, pur presenti in aula, non hanno partecipato alla votazione. Relativamente alla discussione, vengono indicati i nominativi degli intervenuti, gli interventi e le dichiarazioni di voto che ciascun consigliere eventualmente chiede di inserire nel verbale.
5. L'insieme dei verbali di cui al precedente comma 2 costituisce il verbale di seduta.

Art. 24
(Firma ed approvazione dei verbali)

1. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; sono sottoposti alla approvazione del Consiglio nei trenta giorni successivi alla loro adozione. A tal fine il relativo argomento è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio e vengono inviati ai Consiglieri gli atti adottati.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno e l'invio degli atti di cui al precedente comma sono effettuati con le modalità e nella osservanza del termine normale per la consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio, previsti dal precedente art. 5.
3. I verbali si intendono approvati nella seduta in cui il relativo oggetto è iscritto all'ordine del giorno, senza votazione, quando nessun consigliere muova osservazioni; non è concesso prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche che si ritengono necessarie in relazione all'effettivo svolgimento dei fatti e degli interventi verbalizzati. Le eventuali rettifiche devono essere consentite dal Consiglio e il silenzio varrà per consenso.
4. Quando insorgano contestazioni decide il Consiglio con il voto della maggioranza dei presenti, espresso per appello nominale.

Capo V – Interrogazioni, Ordini del giorno e Mozioni

Art. 25
(Finalità)

1. Ciascun Consigliere, per esplicitare il diritto alla informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni e ordini del giorno, su argomenti che riguardano l'attività della Provincia.

Art. 26
(Interrogazioni e Ordini del giorno)

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda se, per quanto risulta al presidente della Provincia, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.

2. Le interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Alle interrogazioni risponde oralmente o per iscritto il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato, competente in relazione alla materia. La risposta orale avviene alla presenza dell'interrogante che ha facoltà di dare lettura dell'interrogazione, ovvero anche di illustrarla. **La risposta scritta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento fatte salve motivate ragioni che giustifichino un tempo maggiore.**

3. L'interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

4. L'ordine del giorno, presentato per iscritto al presidente consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi, su materie di stretta competenza provinciale.

5. Quando siano stati presentati ordini del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il presidente non dichiara chiusa la discussione; il proponente ha peraltro facoltà di chiedere che l'ordine del giorno venga votato prioritariamente nel testo da lui presentato ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare.

6. Indipendentemente dal numero dei firmatari, l'ordine del giorno è illustrato solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.

7. Gli ordini del giorno devono essere posti in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.

8. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.

9. Il Presidente, su richiesta di almeno un capogruppo, può disporre la sospensione della seduta per consentire l'eventuale aggregazione di ordini del giorno da sottoporre al voto.

Art. 27
(Interrogazioni urgenti)

1. All'inizio di seduta, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo precedente, possono essere presentate interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.

2. Il Presidente, quando ritenga che effettivamente sussiste l'urgenza, risponde nel corso della seduta; se occorre acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva.

Art. 27 bis

(Interrogazioni con dibattito o interpellanza)

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio, per iscritto circa le iniziative o gli intendimenti del Presidente su questioni inerenti le funzioni della Provincia. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria della Presidenza della Provincia.

2. L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente o un consigliere da lui delegato.

4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Presidente o il Consigliere delegato possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

Capo VI - Gruppi consiliari

Art. 28

(I gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo anche se composto da un solo consigliere.

2. I Consiglieri, anche nel corso del mandato amministrativo, possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purché composto da almeno due Consiglieri.

3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari. Se non è istituito in sede di composizione iniziale dei gruppi, il gruppo misto può essere costituito, nel corso del mandato amministrativo, anche da un solo consigliere.

4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

5. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale ponderata nella lista di appartenenza.

Art. 29

(Commissione dei capi gruppo)

1. La commissione consiliare dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente.
2. Il Presidente convoca la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata due capigruppo; in tal caso la riunione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.
3. La commissione è assistita dal segretario generale o suo delegato, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

CAPO VII - Garanzie per l'esercizio delle funzioni consiliari

Art. 30

(Accesso agli atti e alle informazioni)

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Per gli atti amministrativi formati si prevede una consegna in tempi brevi, comunque entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di atti preparatori o informazioni da acquisire presso i settori competenti, si prevede un termine di consegna non superiore a dieci giorni lavorativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno altresì il diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti di consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di atti preparatori, anche interni, l'accesso è ammesso quando l'atto preparatorio è formato.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti che siano comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa della Provincia.

Art. 31

(Rimborsi spese ai Consiglieri)

1. I Consiglieri che si recano in missione per ragioni del loro mandato, devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente. Ad essi spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

CAPO VII BIS

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 31 bis

Sedute del Consiglio in modalità telematica

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, che può essere utilizzata da tutti gli interessati ed è valida anche se virtuale, o in modalità mista, su decisione del Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche alle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 31 ter
Requisiti tecnici

1. La forma telematica della videoconferenza, in modalità sincrona, consente di intervenire al Consiglio Provinciale in luogo diverso dalla sede istituzionale della Provincia, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il software che verrà comunicato direttamente, anche di volta in volta, ai partecipanti e che annovera l'utilizzo di webcam e microfono, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati.
2. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata simultanea.
3. Gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità di:
 - a) intervenire alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente Regolamento;
 - b) esprimere le dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del presente Regolamento;
 - c) sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati e che sia garantita la registrazione dell'intera seduta per la completa verbalizzazione della stessa.
4. La piattaforma deve garantire che il Presidente e il Segretario Generale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 31 quater
Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale è consentita con modalità telematica per tutti i componenti del Consiglio, compreso il Segretario Generale, i collaboratori e/o il vicario e gli eventuali relatori, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla presentazione di documenti, tutti in modalità simultanea.
3. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o

- altre forme di comunicazioni equivalenti, anche fornendo i testi all'Ufficio preposto prima dell'apertura dei lavori.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
 5. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario.

Art. 31 quinquies

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 31 sexies

Votazioni

1. Il voto palese è espresso per appello nominale da parte del Segretario Generale.
2. I Consiglieri che partecipano da remoto rispondono attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario, di astensione o il non voto.

Art. 31 septies

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta sono disciplinate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 31 octies

Norma generale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, è fatto espresso rinvio alle altre disposizioni del presente Regolamento.

2. La disciplina prevista nel presente Capo si applica, per quanto compatibile, anche alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci fino all'approvazione di specifica disciplina da parte dell'Assemblea stessa.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

(Rinvio ad altre disposizioni normative)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le norme del Testo unico degli enti locali, nonché le altre leggi vigenti e lo statuto della Provincia.

Art. 33

(Questioni interpretative)

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente Regolamento, dalle leggi e dallo statuto, decide il Presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella prima seduta successiva alla esecutività della deliberazione consiliare relativa alla sua adozione.



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2499/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 21/06/2022

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. MODIFICA

Si esprime il parere $\{\text{documentRoot.parere.ESITO_PARERE}\}$ in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2499/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, $\{\text{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}\}$

\$
 $\{\text{documentRoot.parere.DESCRIZIONE_FIRMATARIO}\}$
 $\{\text{documentRoot.parere.FIRMATARIO}\}$
 $\{\text{documentRoot.parere.DELEGANTE}\}$
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Modena

Verbale n. 60 del 22/06/2022

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
MODIFICA

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 60 del 22/06/2022 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 24/06/2022

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Modena

Verbale n. 60 del 22/06/2022

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
MODIFICA

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 60 del 22/06/2022 è divenuta esecutiva in data 05/07/2022.

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)